

APPUNTI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Con un comunicato stampa congiunto (prot. n.20661/RU del 17-2-2017), l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e l'ISTAT hanno informato che, con l'imminente conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") **verrà posticipata di un anno l'abolizione del modello INTRA-2.**

La stesura poco chiara del Comunicato congiunto Dogane-Entrate-Istat dello scorso venerdì sera, ha generato incertezza riguardo la necessità o meno di dover presentare, entro il prossimo 27 febbraio, anche il modello Intrastat dei servizi ricevuti; tale incertezza è stata sottolineata anche da un articolo apparso su di un noto quotidiano nazionale.

Per chiarire ogni dubbio a proposito, il 20 febbraio abbiamo contattato telefonicamente la Direzione nazionale dell'Agenzia delle Dogane a Roma, in particolare gli uffici competenti per i modelli Intrastat.

I funzionari, comprendendo appieno i nostri dubbi, hanno evidenziato che, al momento, non vi è alcun obbligo esplicito riguardo il modello Intra dei servizi ricevuti; tuttavia, non potendo escludere che la versione definitiva del Decreto "mille proroghe" possa contenere un obbligo in tal senso, **suggeriscono, se possibile, di compilare e presentare anche il modello Intrasta dei servizi ricevuti.**

Stante così le cose, non possiamo che girare a tutte le imprese il suggerimento di provvedere a **compilare e presentare il modello Intrastat degli acquisti sia dei beni che dei servizi ricevuti**, entro la naturale scadenza: 27 febbraio, dato che il 25 è un sabato.

APPUNTI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

> PERIODICITA'

- i contribuenti possono essere tenuti alla compilazione dei modelli Intrastat con periodicità mensile o trimestrale:
- trimestrale: solo coloro che nel corso del trimestre in questione o dei quattro trimestri precedenti non hanno superato la soglia di 50.000 Euro, tenendo separati acquisti e cessioni, beni e servizi
- mensile: in caso di superamento nel trimestre della soglia di 50.000 Euro

> COSA ACCADE QUANDO SI SUPERA LA SOGLIA DI 50.000 Euro?

Nel mese in cui si supera la soglia dei 50.000 Euro, relativamente al trimestre in corso, si perde la facoltà di compilazione trimestrale e occorre presentare un modello Intra trimestrale, entro il 25 del mese successivo a quello in cui si è superata la soglia

> QUALI OPERAZIONI VANNO SEGNALATE NEI MODELLI INTRASTAT?

Vanno segnalate tutte le cessioni intracomunitarie di beni e di servizi, con riferimento al periodo in cui sono stati effettuate

Attenzione: negli elenchi non vanno indicate le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario

> QUANDO SI DEVONO CONSIDERARE EFFETTUATE LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE?

le cessioni e gli acquisti **di beni** si considerano effettuati nel momento in cui inizia il trasporto o la spedizione (definizione di "consegna" a partire dal 2012);

tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, in ogni caso, dopo un anno dalla consegna

APPUNTI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

i servizi si considerano effettuati nel momento in cui vengono prestati (fa fede la data della fattura, vedi Circolare Ag. Entrate n.35 del 20-9-2012) o, in caso di pagamento anticipato, nel momento del pagamento della prestazione

> LE FATTURE D'ACCONTO

- per le cessioni e gli acquisti di beni, le fatture d'acconto non vanno segnalate nei modelli Intrastat

- per i servizi, il pagamento di un acconto comporta la compilazione dei modelli Intrastat

> QUALE CAMBIO UTILIZZARE NEL CASO DI FATTURE DA UN PAESE NON ADERENTE ALL'EURO?

Sia per gli acquisti di merci che di servizi, per stabilire la data del cambio occorre fare riferimento alla data della fattura, a meno che il documento non riporti per iscritto la data di effettuazione dell'operazione (data di spedizione delle merci, o data di effettuazione del servizio).

Fa fede solo il cambio pubblicato dalla Banca d'Italia (in caso di giorno festivo, occorre si guarda al cambio del giorno utile immediatamente successivo)

In caso di rettifiche, si deve utilizzare il cambio del giorno dell'operazione originaria da rettificare.

> INTRASTAT SERVIZI – COME SI CANCELLA UN MOVIMENTO DICHIARATO IN PRECEDENZA?

Si compila la sezione 4 (modello Intra1-quinquies o Intra2-quinquies), specificando gli estremi dell'elenco da modificare (campi da 1 a 5), lasciando vuoti i campi da 6 a 15.

APPUNTI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

> COSA FARE SE, DOPO AVERE PRESENTATO UN MODELLO INTRASTAT, CI SI ACCORGE DI AVERE OMESSO UN DATO O COMMESSO UN ERRORE?

- In caso di errore, è sufficiente compilare l'apposita sezione delle rettifiche (modello Intra1-ter, Intra2-ter, Intra1-quinquies, Intra2-quinquies)

- In caso di trasmissione di un elenco incompleto, è necessario compilare e presentare un nuovo modello Intrastat **con le sole informazioni mancanti; se l'invio avviene entro i termini della scadenza prevista, non vi sono sanzioni**

- In caso di trasmissione tardiva spontanea di un elenco, è possibile pagare una sanzione ridotta (ravvedimento operoso), pari a 52 Euro se presentato entro 30 giorni dalla scadenza prevista, o 64 Euro se presentato oltre 30 giorni dalla scadenza prevista

> **LE MODIFICHE ALLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT introdotte nel 2015**

In sintesi, le novità introdotte con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia prot. n. 18978 del 19/2/2015, sono le seguenti:

Intrastat servizi

- la compilazione dei seguenti campi è da ritenersi facoltativa (retroattivamente, a partire dal 1-1-2015):

--- numero fattura;

--- data fattura;

--- modalità erogazione;

APPUNTI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

--- modalità incasso.

- dall'anno 2015, in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi resi che presentano le stesse caratteristiche e cioè codice di identificazione IVA dell'acquirente, codice servizio e paese di pagamento

Intrastat beni e servizi

è stabilito che le sezioni delle rettifiche non possono essere utilizzate in caso di omissioni, ma che in tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo.

> LE MODIFICHE ALLE SANZIONI INTRASTAT IN CASO DI ERRORI STATISTICI

L'art. 25 del D.Lgs n.175 sulla semplificazione fiscale ha introdotto due importanti modifiche riguardo le sanzioni per omissioni o inesattezze nei dati statistici degli elenchi Intrastat:

1- sono passibili di sanzioni solo le imprese che, nel corso del mese di riferimento del modello Intra, hanno effettuato spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore ad una soglia determinata annualmente da un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Attualmente, **corrisponde a 750 mila euro** (rif. decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013).

2- le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

APPUNTI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

> LE MODIFICHE ALLA GESTIONE DELLE LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE

La Legge n.115 del 29 luglio 2015, pubblicata sulla G.U. n.178 del 3 agosto 2015, ha recepito la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Settima Sezione), stabilendo che:

affinché l'invio intracomunitario di un bene possa essere considerato come trasferimento temporaneo in conto lavoro e non una cessione, tale bene, al termine dei lavori che lo riguardano, **deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.**

> ERRORI RICORRENTI NELLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

- quando si acquistano merci e servizi da fornitori UE che fatturano utilizzando una posizione fiscale aperta in Italia, le relative operazioni non vanno segnalate in Intrastat (**occorre ricordare che le relative fatture vanno integrate, pur non rientrando fra gli acquisti "intracomunitari"**)

- negli acquisti intracomunitari, quando si riceve la merce da un Paese diverso da quello del fornitore, occorre fare attenzione nella compilazione del campo "Paese di provenienza"

- quando si invia un bene omaggio unitamente a della merce fatturata, occorre fare attenzione nella compilazione del campo "massa netta"

- le operazioni quadrangolari non sono ammesse

- quando si organizza un'operazione triangolare che preveda un acquisto presso un fornitore UE con consegna dei beni in un Paese intracomunitario diverso dall'Italia, occorre compilare i modelli Intrastat solo sino al campo "natura transazione", utilizzando la lettera "A" al posto del numero "1"

APPUNTI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

> ERRORI RICORRENTI NELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ELENCHI INTRASTAT

- quando si reinstalla il programma Intr@web, può capitare di non impostare correttamente il numero di protocollo, con la conseguenza di utilizzare un numero già usato in passato (“elenco già presentato”)
- una volta “firmato” digitalmente il file scambi.cee, può capitare di selezionare per l’invio telematico un file già trasmesso (“nome del flusso già utilizzato”)
- a volte, quando si prepara il file scambi.cee direttamente col programma di contabilità, anziché con Intr@web, possono generarsi degli errori nella struttura del file

Prot. 20661/RU

Roma, 17 febbraio 2017

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
COMUNICAZIONI RELATIVE AI MODELLI INTRA-2

Nell'ambito della conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2).

Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea, l'Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrano in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.

Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.